

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 1155/79 della Commissione, del 13 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1156/79 della Commissione, del 13 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 1157/79 della Commissione, del 13 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 1158/79 della Commissione, del 13 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CEE) n. 1159/79 della Commissione, del 13 giugno 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali	9
Regolamento (CEE) n. 1160/79 della Commissione, del 13 giugno 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	11
Regolamento (CEE) n. 1161/79 della Commissione, del 13 giugno 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	13

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

79/542/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche	15
--	----

Sommario (seguito)

Commissione	
79/543/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 2 maggio 1979, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Spagna	18
79/544/CEE :	
★ Decisione della Commissione, del 4 maggio 1979, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Cile	24
79/545/CEE :	
★ Decisione della Commissione, dell'8 giugno 1979, relativa alla nomina di membri del comitato consultivo in materia doganale	34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1155/79 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2724/78 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 ⁽⁴⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2724/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	87,49
10.01 B	Frumento duro	140,86 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	96,00 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	94,92
10.04	Avena	97,24
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	88,34 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	6,98
10.07 B	Miglio	82,77 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	96,57 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	137,26
11.01 B	Farine di segala	149,17
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	231,88
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	146,10

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1156/79 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2725/78⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁴⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 329 del 24. 11. 1978, pag. 4.

(4) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	4,60	4,60	4,60
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	6,44	6,44	6,44

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	8,19	8,19	8,19	8,19
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	6,12	6,12	6,12	6,12
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1157/79 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2364/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1114/79⁽⁴⁾;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁵⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2364/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(3) GU n. L 286 del 12. 10. 1978, pag. 5.

(4) GU n. L 139 del 7. 6. 1979, pag. 5.

(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1158/79 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽²⁾ in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3107/78⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/79⁽⁴⁾;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁵⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(3) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 7.

(4) GU n. L 139 del 7. 6. 1979, pag. 7.

(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1159/79 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1979

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁷⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime;

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁸⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1979.

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(5) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

(6) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

(7) GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

(8) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 giugno 1979 che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. zuccheri greggi : (a) zuccheri canditi (b) altri zuccheri greggi	23,50 24,39 ⁽¹⁾ 21,00 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1160/79 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 1979

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3048/78 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1130/79 ⁽⁴⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1979/1980 per il colza, il ravizzone e il girasole e in mancanza della maggiorazione mensile valida per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1979 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1978 e sulla base della maggiorazione mensile valida nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1978; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1979/1980 e detta maggiorazione saranno noti;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 ⁽⁵⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3048/78 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1979, per il colza e il ravizzone e settembre 1979 per il girasole sarà confermato o sostituito con effetto dal 14 giugno 1979 per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1979/1980 e dell'importo della maggiorazione mensile per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1979.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 dell'8. 6. 1979, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	14,563
ex 12.01	Semi di girasole	13,095

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		giugno 1979	luglio 1979	agosto 1979	settembre 1979	ottobre 1979	novembre 1979
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	14,563	11,938 ⁽¹⁾	12,014 ⁽¹⁾	12,466 ⁽¹⁾	12,841 ⁽¹⁾	13,216 ⁽¹⁾
ex 12.01	Semi di girasole	13,095	13,095	13,095	10,905 ⁽¹⁾	—	—

⁽¹⁾ Su riserva.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1161/79 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1979

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 3048/78 della Commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1160/79⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

— per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979⁽⁹⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 18.

⁽⁸⁾ Vedi pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁹⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 giugno 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	23,932

[ECU/100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		giugno 1979	luglio 1979	agosto 1979	settembre 1979	ottobre 1979	novembre 1979
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	23,932	23,932	23,856	23,779	23,779	23,779

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,51064	DM
1 ECU =	2,72077	Fl
1 ECU =	39,4582	FB/Flux
1 ECU =	5,79831	FF
1 ECU =	7,08592	Dkr
1 ECU =	0,662638	£ (Irl.)
1 ECU =	0,627632	£ (GB)
1 ECU =	1 118,21	Lit

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

(79/542/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 77/98/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il sistema previsto dalla direttiva 72/462/CEE si fonda sulla compilazione di un elenco dei paesi terzi, o parti di paesi terzi, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di solipedi domestici, oppure di una o più di tali categorie di animali e di carni fresche;

considerando che per decidere, tanto per gli animali quanto per le carni fresche, se un paese, o una parte di paese, può figurare sull'elenco si tiene conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva;

considerando che si può ritenere che i paesi menzionati nell'elenco allegato alla presente decisione, che sono fornitori tradizionali degli Stati membri, rispondano a tali criteri;

considerando tuttavia che tale elenco viene compilato con riserva delle modifiche o aggiunte che occorrerà

apportarvi secondo la procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 72/462/CEE; che potrà risultare necessario, segnatamente in base ad informazioni complementari, limitare o estendere l'autorizzazione all'importazione a talune categorie di animali e di carni fresche; che potrà inoltre essere necessario precisare, in taluni casi, per quanto riguarda sia gli animali che le carni fresche, le parti di paesi da cui saranno autorizzate le importazioni;

considerando che, se l'elenco dei paesi terzi costituisce una delle basi del regime comunitario applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, previsto dalla direttiva 72/462/CEE, dovranno essere adottate altre misure, in particolare di igiene e di polizia sanitaria, per definire tale regime; che è quindi necessario permettere l'applicazione coordinata dell'insieme di tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatta salva la direttiva 72/462/CEE, in particolare le misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 29, nonché con riserva delle modifiche o aggiunte che, secondo la procedura prevista dall'articolo 30, potranno essere apportate all'elenco allegato alla presente decisione, in particolare allo scopo di estendere o restringere l'autorizzazione all'importazione a talune categorie di animali e di carni fresche, oppure allo scopo di precisare, per quanto riguarda sia gli animali sia le carni fresche, le parti di paesi dalle quali le importazioni saranno autorizzate, gli Stati

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

membri autorizzano l'importazione di animali e di carni fresche in conformità delle indicazioni dell'elenco suddetto.

Articolo 2

L'elenco di cui all'allegato è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, contemporaneamente alle modifiche o aggiunte previste all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente decisione entro due anni dalla pubblicazione

prevista all'articolo 2, e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M. van der STEE

ALLEGATO

Paesi	Carni fresche				Animali vivi
	bovine	porcine	ovine	di solipedi	
Albania		x	x	x	
Sud Africa	x	x	x	x	
Argentina	x		x	x	x
Australia	x	x	x	x	x
Austria	x	x	x	x	x
Botswana	x		x	x	
Brasile	x		x	x	
Bulgaria	x	x	x	x	x
Canada	x	x	x	x	x
Cina (Repubblica popolare)		x		x	
Colombia	x			x	
Costa Rica	x			x	
Cuba	x			x	
El Salvador	x		x	x	
Spagna				x	
Finlandia	x	x	x	x	x
Grecia				x	
Guatemala	x			x	
Honduras	x			x	
Ungheria	x	x	x	x	x
Islanda	x	x	x	x	x
Israele				x	
Madagascar	x		x	x	
Malta	x	x		x	x
Marocco				x	
Messico	x			x	
Nicaragua	x			x	
Norvegia	x	x	x	x	x
Nuova Zelanda	x	x	x	x	x
Panama	x			x	
Paraguay	x		x	x	
Polonia	x	x	x	x	x
Portogallo				x	
Romania	x	x	x	x	x
Svezia	x	x	x	x	x
Svizzera	x	x	x	x	x
Swaziland	x			x	
Cecoslovacchia	x	x	x	x	x
Turchia				x	
URSS	x	x	x	x	x
Uruguay	x		x	x	
USA	x	x	x	x	x
Iugoslavia	x	x	x	x	x
RDT	x	x	x	x	x

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1979

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Spagna

(79/543/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che occorre stabilire i requisiti sanitari cui devono rispondere le importazioni di carni fresche dalla Spagna;

considerando che le misure adottate dagli Stati membri devono essere adeguate alla situazione sanitaria specifica di ciascun paese terzo; che esse devono essere modificate in funzione degli sviluppi di tale situazione;

considerando che, in attesa che vengano adottate misure comunitarie in materia di controllo ed eradicazione dell'afta epizootica, possono essere stabilite norme speciali per taluni Stati membri a motivo della loro particolare situazione zoonosanitaria; che tali norme devono essere almeno altrettanto rigorose quanto quelle applicate dagli stessi Stati membri negli scambi intracomunitari;

considerando che sarà necessario esaminare questa decisione prima del 1° luglio 1982, al fine di effettuare le modifiche che possano averarsi necessarie a seguito di un nuovo esame della situazione generale, come pure delle regolamentazioni riguardanti l'afta epizootica che saranno state adottate nel frattempo dal Consiglio;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Spagna delle seguenti categorie di carni fresche:

- a) carni fresche di animali della specie bovina, ovina e caprina che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato A;
- b) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato B.

2. Gli Stati membri non possono autorizzare l'importazione dalla Spagna di carni fresche di categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

Articolo 2

Sino a che il Consiglio non avrà adottato regolamentazioni in materia di lotta contro l'afta epizootica e di eradicazione di tale malattia nella Comunità, e sino a che negli Stati membri interessati sarà vietata la vaccinazione contro tale malattia, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito per l'Irlanda del Nord possono, per quanto riguarda le carni fresche di bovini, ovini e caprini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, alla lettera a), continuare a rifiutare l'autorizzazione all'importazione.

Articolo 3

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata, in ogni caso anteriormente al 1° luglio 1982, per essere adeguata alla regolamentazione comunitaria in materia di lotta contro l'afta epizootica e di eradicazione di tale malattia nella Comunità.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche⁽¹⁾ di animali delle specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paesi di destinazione

Numero del certificato di sanità⁽²⁾

Paese speditore : SPAGNA

Ministero

Dipartimento

Riferimenti
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di
(specie animale)

Natura dei pezzi

Natura dell'imballaggio

Numero dei pezzi o degli imballaggi

Peso netto

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario⁽²⁾ del(i) macello(i) riconosciuto(i)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario⁽²⁾ del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i)

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da
(luogo di spedizione)

a
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto⁽³⁾

Nome e indirizzo dello speditore

Nome e indirizzo del destinatario

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le carni fresche sopra descritte derivano :

- da animali che hanno soggiornato in territorio spagnolo per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;
- nel caso di bovini, da animali che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale ;
- da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di dieci chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni ;
- da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
- da animali che, nel corso della visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica ;
- nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti ;

2. le carni fresche provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale)

(¹) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(²) Facoltativo allorché il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(³) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ⁽¹⁾ di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione

Numero del certificato di sanità ⁽²⁾

Paese speditore : SPAGNA

Ministero

Dipartimento

Riferimenti

(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di solipedi domestici

Natura dei pezzi

Natura dell'imballaggio

Numero dei pezzi o degli imballaggi

Peso netto

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) macello(i) riconosciuto(i)

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) laboratorio(i) di sezionamento

riconosciuto(i)

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da

(luogo di spedizione)

a

(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto ⁽³⁾

Nome e indirizzo dello speditore

.....


Nome e indirizzo del destinatario

.....

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio spagnolo per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a , il



.....
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 4 maggio 1979****relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Cile**

(79/544/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che la situazione esistente in talune regioni del Cile per quando riguarda l'afta epizootica potrebbe costituire un pericolo per il bestiame della Comunità a causa degli scambi con tale paese ;

considerando che occorre quindi prendere misure adeguate a livello comunitario per ridurre il rischio d'introduzione della malattia, segnatamente accertando che le importazioni di carni fresche dal Cile rispondono a condizioni tali da garantire la protezione del bestiame comunitario ;

considerando che occorre stabilire i requisiti sanitari cui devono rispondere le importazioni di carni fresche dal Cile ; che occorre tener conto della situazione di tale paese per quanto riguarda l'afta epizootica e in particolare delle condizioni attuali ;

considerando che le misure adottate da alcuni Stati membri devono essere adeguate alla situazione sanitaria specifica di ciascun paese terzo ; che esse devono essere modificate in funzione degli sviluppi di tale situazione ;

considerando che, in attesa che vengano adottate misure comunitarie in materia di lotta contro l'afta epizootica e di eradicazione di questa malattia, possono essere stabilite norme speciali per taluni Stati membri a motivo della loro situazione zoosanitaria ; che tali norme devono essere almeno altrettanto rigorose quanto quelle applicate dagli stessi Stati membri negli scambi intracomunitari ;

considerando che sarà necessario riesaminare questa decisione prima del 1° luglio 1982 al fine di effettuare le modifiche che possano avverarsi necessarie a seguito di un nuovo esame della situazione generale, come pure delle regolamentazioni riguardanti l'afta epizootica che saranno state adottate nel frattempo dal Consiglio ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli stati membri autorizzano l'importazione dal Cile delle seguenti categorie di carni fresche :

- a) carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina, escluse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili e che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato A ;
- b) carni fresche di animali delle specie bovina, ovina e caprina nati, allevati e macellati nella XII regione del Cile, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato B ;
- c) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato C ;
- d) frattaglie di bovini, ovini e caprini, oltre alle frattaglie che possono essere importate ai sensi delle disposizioni della lettera b), che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato D.

2. Gli Stati membri non possono autorizzare l'importazione dal Cile di carni fresche di categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Sino a che il Consiglio non avrà adottato regolamentazioni in materia di lotta contro l'afta epizootica e di eradicazione di tale malattia nella Comunità, e sino a che negli Stati membri interessati sarà vietata la vaccinazione contro tale malattia :

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

- a) la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito per l'Irlanda del Nord possono, per quanto riguarda le carni fresche disossate di bovini, ovini e caprini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), le carni fresche di bovini, ovini e caprini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e le frattaglie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), continuare a rifiutare l'autorizzazione all'importazione ;
- b) il Regno Unito può, per quanto riguarda le frattaglie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), continuare ad imporre le norme supplementari attualmente prescritte, che devono essere rigorose almeno quanto quelle applicate da detto Stato membro nell'ambito degli scambi intracomunitari.
2. Il Regno Unito comunica immediatamente alla Commissione le norme supplementari attualmente in vigore.

Articolo 3

La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole ed organi autorizzate dal paese di destinazione per usi farmaceutici.

Articolo 4

La presente decisione verrà riesaminata in ogni caso anteriormente al 1° luglio 1982 per essere adeguata alla regolamentazione comunitaria in materia di lotta contro l'afta epizootica e di eradicazione di tale malattia nella Comunità.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ⁽¹⁾ disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina, escluse le frattaglie, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione

Numero del certificato di sanità ⁽²⁾

Paese speditore : CILE

Ministero

Dipartimento

Riferimenti
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di.....
(specie animale)

Natura dei pezzi ⁽³⁾

Natura dell'imballaggio

Numero dei pezzi o degli imballaggi

Peso netto

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) macello(i) riconosciuto(i)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i)

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da
(luogo di spedizione)

a
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto ⁽⁴⁾

Nome e indirizzo dello speditore

Nome e indirizzo del destinatario

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le carni fresche disossate sopra descritte derivano :
 - da animali che hanno soggiornato in territorio cileno per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;
 - nel caso di bovini :
 - i) da animali che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale ⁽⁵⁾ o
 - ii) da animali nati, allevati e macellati nella X, XI o nella XIII regione del Cile ⁽⁵⁾ ;
 - da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di venticinque chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni ;
 - da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
 - da animali che, nel corso della visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica ;
 - nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti ;
2. le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale ;
3. le carni fresche disossate sopra descritte derivano da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovine, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorché il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(3) È autorizzata l'importazione esclusivamente di carni fresche disossate di animali delle specie bovina, ovina e caprina, previa asportazione di tutti gli ossi e delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(5) Cancellare secondo i casi.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ⁽¹⁾ di animali delle specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione

Numero del certificato di sanità ⁽²⁾

Paese speditore : CILE (XII regione)

Ministero

Dipartimento

Riferimenti

I. Identificazione delle carni

Carni ⁽³⁾ di
(specie animale)

Natura dei pezzi

Natura dell'imballaggio

Numero dei pezzi o degli imballaggi

Peso netto

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) macello(i) riconosciuto(i)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) laboratorio(i) di sezionamento
riconosciuto(i)

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da
(luogo di spedizione)

a
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto ⁽⁴⁾

Nome e indirizzo dello speditore

.....

Nome e indirizzo del destinatario

.....

IV. Attestato di polizia sanitaria


Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1. le carni fresche sopra descritte derivano :

- da animali nati, allevati e macellati nella XII regione del Cile ;
- da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di venticinque chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni ;
- da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità, e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
- da animali che, nel corso delle visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti alla macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, non hanno presentato alcun sintomo di afta epizootica ;
- nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti ;

2. le carni fresche provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale)

(¹) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione ; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(²) Facoltativo allorché il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

(³) È autorizzata l'importazione esclusivamente di carni fresche di carcasse di animali delle specie bovina, ovina e caprina se derivano da animali nati, allevati e macellati nella XII regione del Cile.

(⁴) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

*ALLEGATO C***CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA**

relativo a carni fresche ⁽¹⁾ di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione

Numero del certificato di sanità ⁽²⁾

Paese speditore : CILE

Ministero

Dipartimento

Riferimenti
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni di solipedi domestici

Natura dei pezzi

Natura dell'imballaggio

Numero dei pezzi o degli imballaggi

Peso netto

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) macello(i) riconosciuto(i)

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ⁽²⁾ del(i) laboratorio(i) di sezionamento

riconosciuto(i)

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da
(luogo di spedizione)

a
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto ⁽³⁾

Nome e indirizzo dello speditore

.....

Nome e indirizzo del destinatario

.....

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio cileno per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale)

—

(¹) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
(²) Facoltativo allorchando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.
(³) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO D

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a frattaglie⁽¹⁾ di animali delle specie bovina, ovina e caprina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione

Numero del certificato di sanità⁽²⁾

Paese speditore : CILE

Ministero

Dipartimento

Riferimenti
(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie

Frattaglie di
(specie animale)

Natura delle frattaglie

Natura dell'imballaggio

Numero degli imballaggi

Peso netto

II. Provenienza delle frattaglie

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario⁽²⁾ del(i) macello(i) riconosciuto(i)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario⁽²⁾ del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i)

III. Destinazione delle frattaglie

Le frattaglie sono spedite da
(luogo di spedizione)

a
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto⁽³⁾

Nome e indirizzo dello speditore

Nome e indirizzo del destinatario

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

- 1. le frattaglie sopra descritte derivano :
 - da animali che hanno soggiornato in territorio cileno per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi ;
 - nel caso di bovini :
 - i) da animali che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale ⁽⁴⁾ o
 - ii) da animali nati, allevati e macellati nella X o XI regione del Cile ⁽⁴⁾ ;
 - da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di venticinque chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni ;
 - da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico ;
 - da animali che, nel corso della visita sanitaria ante mortem presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica ;
 - nel caso di frattaglie di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti ;
- 2. le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinata alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale ;
- 3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2 °C per almeno tre ore ;
- 4. ⁽⁵⁾

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale)

(1) È autorizzata l'importazione esclusivamente di frattaglie di animali delle specie bovina, ovina e caprina.
 (2) Facoltativo allorché il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.
 (3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
 (4) Cancellare secondo i casi.
 (5) Norme supplementari prescritte dal Regno Unito.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 1979****relativa alla nomina di membri del comitato consultivo in materia doganale****(79/545/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione della Commissione del 7 novembre 1973 ⁽¹⁾, modificata dalla decisione del 20 ottobre 1978 ⁽²⁾, relativa alla creazione di un comitato consultivo in materia doganale, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che spetta alla Commissione di procedere alla sostituzione dei membri del comitato o al rinnovo del loro mandato alla sua espirazione,

DECIDE :

Articolo 1

Il sig. Gerecke (Germania), rappresentante dei trasporti ferroviari, è nominato membro del comitato in sostituzione del sig. Schubert (Germania), dimissionario, per la durata del mandato di quest'ultimo, vale a dire fino al 5 novembre 1981.

Articolo 2

Sono nominati membri del comitato consultivo, per una durata di tre anni, i signori Lynch (Irlanda), Ravn (Danimarca) e Wroblewski (Germania), rappresentanti dei consumatori.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 1979.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 37.

⁽²⁾ GU n. L 299 del 26. 10. 1978, pag. 39.